

## **Bullismo e cyberbullismo**

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due facce della stessa medaglia, vanno di pari passo secondo un meccanismo terribilmente imprescindibile. Il primo non è altro che lo stesso fenomeno che si veste di un'altra forma, ponendosi su un altro piano rispetto a quello ordinario: il web, che per la sua portata estensiva e connessione costante e veloce presenta la possibilità di avere dei risvolti maggiormente dannosi e pericolosi. Basti pensare all'utilizzo degli strumenti elettronici e di interconnessione più moderni in mano a chiunque.

Volendo dare una definizione di bullismo lo si può identificare come quell'insieme di comportamenti e azioni di carattere violento aggressivo che, normalmente all'interno di un contesto scolastico o comunque giovanile, vengono attuati con prepotenza da parte di una persona (o di un gruppo) nei confronti di un altro soggetto che, dopo esser stato preso di mira, la subisce.

Alla luce di questa definizione seppur sommaria e probabilmente riduttiva rispetto alla portata effettiva della questione, è chiaro come la manifestazione del bullismo sulla rete internet, non si limiti più ad azioni aggressive, a volte anche fisiche e con intenti persecutori, e molestie verbali, nell'ambito ristretto e circoscritto della vita della vittima. Attraverso l'uso sbagliato della tecnologia la situazione peggiora, sfugge di mano e travalica ogni limite permettendo all'autore della "condotta nociva da bullo" di entrare ancora di più nella sfera intima della vittima aumentando la pressione e le modalità persecutorie in maniera diversa; magari con l'invio di continui messaggi e simili sui social, oppure mediante la pubblicazione di video dannosi su determinati siti internet o social network. Il tutto al solo scopo di danneggiare, a volte irrimediabilmente, la persona-vittima che sopraffatta dalla vergogna e dalla disperazione, diventa incapace di difendersi e di reagire una situazione dalla quale non riesce a trovare alcuna via di scampo e dalla quale piuttosto si sente annientata moralmente e psicologicamente.

Quindi mentre con il bullismo l'ambito può essere relativamente circoscritto, quando il fenomeno si sposta sulla rete anche l'ambito dimensionale cambia, si espande al punto da diventare senza limiti assumendo una "dimensione internazionale".

Sembra così strano? Così lontano dalla realtà 3D? In verità non lo è affatto.

Tutti hanno un cellulare con una connessione internet o accesso ad almeno un social, tutti sono interconnessi. Nella rete il bullo non è più il più forte come nella vita di tutti i giorni, ma lo diventa chiunque. Persino degli sconosciuti, ossia anche soggetti perfettamente estranei alla vittima, tanto che spesso si rischia di non sapere

neppure chi siano o chi possano essere: i cyberbulli possono restare quasi invisibili, ciò che basta è avere una connessione ed uno smartphone.

Ed è proprio a causa della connessione costante che i limiti che potremmo definire “temporali” che nel bullismo della vita reale, circoscritti alle attività scolastiche o extrascolastiche in cui la vittima incontra il bullo, non hanno più confini. Il cyberbullismo è ovunque, le azioni denigratorie possono essere attive incessantemente e con maggiori libertà rispetto a quelle della vita reale. Cosa ancora più terribile è che tutto avviene senza alcun riscontro materiale, cioè il cyberbullo non ha l’effettiva contezza dell’impatto che le sue azioni hanno sulla vittima e sulla sua sfera intima e personale.

Passando all’analisi giuridica del cyberbullismo ed ai dati normativi ad esso riferiti, è opportuno richiamare il contenuto della legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”* che ponendosi l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme a tutela preventiva della vittima, all’art. 1 co. 2 definisce il fenomeno del cyberbullismo come *“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Da una tale nozione possono individuarsi le caratteristiche generali del fenomeno che si sostanziano, come accennato, nella possibilità dell’agente di accedere alle tecnologie, ossia la pervasività e la possibilità da parte del cyberbullo di mantenere l’anonimato, nonché l’ampiezza dell’operato relativamente alla portata degli effetti dell’aggressione per la rapida diffusività dei mezzi utilizzati che comunque non consentono di aver una percezione immediata del danno causato che non ha argini fino a giungere all’assurdo, il cyberbullo può arrivare a negare della gravità dell’azione posta in essere riducendola ad una semplice bravata. Un gioco al massacro di uno soltanto però, fatto spesso senza pensarci in maniera del tutto superficiale al solo scopo di emulare gli altri, magari per sentirsi parte integrante di un gruppo. Un gioco che con preoccupante noncuranza spesso si ignora (o forse più semplicemente non lo si vuol vedere) essere rivolto al massacro psicologico della

vittima. A che scopo? Vanto? Ottenimento di un riconoscimento virtuale? il consenso del web e delle masse che piace oggi tanto ai giovani.

A che prezzo si può arrivare ottenere un like? I risvolti sono negativi sotto tutti i punti di vista. Non solo per la vittima ma anche per il cyberbullo che forse è ignaro di aver posto in essere una condotta criminale penalmente rilevante. Ma ignorantia legis non excusat.

Oggi diverse sono le tipologie e le forme di cyberbullismo in cui una vittima può imbattersi.

Si passa dai messaggi online di carattere violento rivolti ad incitare l'odio e ad umiliare le vittime, a quelli di coloro che fingendosi altri fanno di tutto per accaparrarsi la fiducia della vittima per poi metterla in difficoltà con degli scherzi malvagi, denigrandola o addirittura arrivando a diffondere i suoi dati personali sul web, fino a raggiungere il culmine con il cyberstalking.

Tutte condotte che configurano ipotesi di reato che prevedono pene diverse a seconda della tipologia di condotta tenuta e che variano da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minore (o 516,00 euro di ammenda), cui bisognerebbe aggiungere in ogni caso l'eventuale risarcimento in sede civile.

Ma non solo! I reati possono essere molteplici. Le condotte possono configurarsi come diffamazione ex art. 595 c.p., fino ad integrare il reato di minaccia ex art. 612 c.p. o quello di atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p., sempre che l'ipotesi non sia più grave e sia integrata la contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 c.p., oppure di percosse art. 581 c.p. o lesioni art. 582 c.p., oppure violenza privata ex art. 610 c.p. fino alla ben più grave ipotesi di istigazione al suicidio di cui all'art. 580 c.p.

Un'altra ipotesi più comune di reato è purtroppo data dalla diffusione di dati senza il consenso del titolare e da cui derivi un danno alla persona offesa è sanzionata dall'art. 167 del D.lgs. 196/2003 e se la diffusione illecita avviene su larga scala sarà applicabile l'art. 167 *bis*

I due fenomeni non si arrestano, la situazione si aggrava e si diffonde in barba alle campagne di sensibilizzazione e di educazione che sono state spiegate negli ultimi anni al fine di ridurre la portata e in pieno disinteresse degli interventi giuridici posti in essere. La Cassazione già nel 2021 in una sentenza (la n. 163/2021) aveva detto qualcosa di più ossia di come il fenomeno possa integrare gli estremi di un reato proprio senza dover essere di ogni volta a seguito di valutazione caso per caso, associato alle differenti ipotesi di reato summenzionate.

Da cosa dipende tutto ciò? Dal fatto che il bullismo non è solo violenza o minaccia ma coercizione della volontà della vittima, in maniera tale da compromettere alla sua libertà psichica.

Tuttavia le conseguenze penali per il bullo che scattano a seguito di denuncia o nei casi più gravi per procedimento di ufficio, variano a seconda dell'età del bullo al momento della commissione del fatto. Quindi se avrà meno di 14 anni non sarà imputabile, se invece ha più di 14 anni ma meno di 18 sarà compito del giudice accertare caso per caso se al momento della commissione del fatto il bullo aveva o meno capacità d'intendere e di volere mentre col compimento della maggiore età il soggetto sarà imputabile.

Torniamo adesso al cyberbullismo che è un fenomeno in crescita, come accennato, a causa della diffusività della rete e della possibilità di arrivare ovunque stando dietro ad uno schermo. Gli eventi più recenti di cronaca di cui siamo a conoscenza tramite i giornali e i telegiornali lo testimoniano.

Le vittime non sono più solo i ragazzi (sia maschi che femmine) ma a volte colpiscono anche i loro "responsabili" o i professori di scuola, e le violenze non si limitano ai soli insulti verbali o scritti ma includono video e fotografie che riprendono o immortalano atti di violenza e di sopraffazione più disparati con sempre più violazione della privacy.

Il cyberbullismo quindi è pericolosissimo, più di quanto si possa pensare, le vittime sono in aumento e vengono prese di mira per i più disparati motivi spesso anche futili e banali, con conseguenze sociali gravissime: le vittime lo si ribadisce, spesso finiscono col provare un senso di vergogna per l'umiliazione subita fino a rifiutarsi di andare a scuola preferendo piuttosto l'isolamento dal mondo esterno per nascondere l'onta ricevuta o evitare ulteriori sopraffazioni, con risvolti importanti anche sul loro stato psicologico.

E allora come combattere il cyberbullismo?

Se il fenomeno del cyberbullismo è così drammatico e l'autore della condotta non si rende conto di porre in essere un'azione con conseguenze di rilevanza anche penale al di là delle azioni repressive, forse sarebbe meglio ed opportuno incentivare la sensibilizzazione dei giovani sin dai primi anni di scuola e sostenere anche le vittime piuttosto che abbandonarle a loro stesse.

La legge n. 71/2017 prevede delle forme di tutela per il minore vittima di cyberbullismo a seconda che sia infraquattordicenne o meno può chiedere per mezzo dei suoi genitori o personalmente al gestore del sito internet o del social network di eliminare, bloccare oppure oscurare i contenuti diffusi di cui è stato vittima e ove la rimozione non avvenisse entro 48 ore, potrà rivolgersi al Garante della privacy.

La legislazione europea sovranazionale attraverso nuovo Regolamento europeo in materia di servizi digitali-Digital service act, pur non affrontando direttamente il tema, prevede delle forme di tutela di carattere generale che sono applicabili anche al cyberbullismo e si sostanziano in una serie di garanzie per gli utenti, al fine di creare un varco all'interno delle modalità operative della piattaforma usata per la rimozione dei contenuti.

Il Digital Service Act è entrato in vigore il 1 gennaio 2024, ma già dai mesi precedenti i gestori dei social network e dei motori di ricerca hanno adottato nuovi termini e modalità per la segnalazione degli utenti, creando dei veri e propri "algoritmi filtro" che operano una specie di censura a priori e successivamente delle procedure di rimozione semplificata.

A parte denunciare quali sono le soluzioni alternative che ha la vittima? Può chiedere l'ammonimento del cyberbullo al Questore il quale dopo attenta valutazione potrà decidere di convocare quest'ultimo per ammonirlo, paventando conseguenze più gravi in caso di reiterazione.

Quando però la condotta è posta in essere da minori che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'autorità da adire sarà il Tribunale per Minori che in sede civile si attiverà su ricorso dell'interessato o del PM minorile a seguito di segnalazione da forze dell'ordine o della scuola, o in sede penale con la Procura minorile per gli episodi di rilevanza penale.

Per quanto attiene agli obblighi per scuola la legge prevede che ogni scuola individui un insegnante che sia responsabile al cyber bullismo e faccia formazione, quindi in caso della verifica di tale fenomeno a pena di reato di omessa denuncia, la scuola ha l'obbligo di denuncia e di avvisare la famiglia della vittima anche perché chi assiste a episodi di bullismo senza intervenire, si può rispondere sia penalmente che civilmente.

Ulteriori strumenti di difesa dal cyberbullismo sono quelli di non raccogliere le provocazioni e bloccare piuttosto gli autori dei messaggi, facendo copia dei messaggi più significativi per una successiva denuncia ed effettuando una segnalazione del contenuto del messaggio al titolare della piattaforma che può agire cancellando il messaggio offensivo e piuttosto bloccando il cyberbullo.

In Sicilia giova menzionare un intervento di qualche anno fa, un protocollo d'intesa interistituzionale elaborato dalla Prefettura di Messina al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Si trattava di un accordo il cui scopo era quello di fornire un supporto tecnico formativo per diffondere ad ampio raggio (almeno il più possibile) la cultura della legalità in ogni ambito socio-scolastico nel territorio della città per garantire il mantenimento di una politica interventista positiva negli ambiti giovanili.

Progetto da cui dovrebbero prendere spunto anche le altre prefetture per agire in maniera operativa positiva e propositiva.